



Comune di Poncarale
Settore Istruzione

Bando per l'assegnazione di buoni studio comunali

Anno scolastico/Anno accademico 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Art. 1- Buoni studio da assegnare

1. Il Comune di Poncarale, al fine di riconoscere l'impegno degli studenti residenti capaci e meritevoli e di favorirne la prosecuzione degli studi, ha previsto, nel Piano di intervento per l'attuazione del diritto allo studio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'istituzione di un fondo per l'assegnazione di buoni studio, ammontante a € 2.500,00 per ogni anno scolastico ovvero € 7.500,00 complessivi.

2. Il fondo è ripartito come di seguito esposto.

a) N. 12 buoni studio per merito di Euro 150,00 cadauno per gli studenti che negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 abbiano ottenuto nell'esame di Stato conclusivo del I ciclo una votazione non inferiore a "9/10";

b) N. 9 buoni studio per merito di Euro 160,00 cadauno per gli studenti iscritti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a indirizzi di Liceo della scuola secondaria di II grado, purché abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del II ciclo con una votazione non inferiore a "80/100", oppure che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a "8/10" e risultino regolarmente iscritti alla frequenza per l'a.s. 2023/2024;

c) N. 9 buoni studio per merito di Euro 160,00 cadauno per gli studenti iscritti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a indirizzi di Istituto Tecnico della scuola secondaria di II grado, purché abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del II ciclo con una votazione non inferiore a "80/100", oppure che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a "8/10" e risultino regolarmente iscritti alla frequenza per l'a.s. 2023/2024;

d) N. 9 buoni studio per merito di Euro 160,00 cadauno per gli studenti iscritti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a indirizzi di Istituto Professionale della scuola secondaria di II grado, purché abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del II ciclo con una votazione non inferiore a "80/100", oppure che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a "8/10" e risultino regolarmente iscritti alla frequenza per l'a.s. 2023/2024; in alternativa studenti frequentanti il CFP con una votazione non inferiore all'ottimo.

e) N. 9 buoni studio di Euro 230,00 cadauno quale forma di riconoscimento a studenti che nel corso degli anni accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 abbiano conseguito la Laurea, ovvero uno dei seguenti titoli di studio:

a. laurea di 1° livello (triennale) 180 crediti;

b. laurea di 2° livello (biennale) 120 crediti, da sommare ai 180 della laurea triennale, per un totale di 300 crediti.

Art. 2 – Requisiti per concorrere all'assegnazione dei buoni studio

1. I requisiti per poter concorrere all'assegnazione dei buoni studio sono i seguenti:

a) buoni studio per merito:

- essere residenti nel Comune di Poncarale a decorrere almeno dal 1° sett. 2019;
- aver conseguito, al termine di uno dei seguenti anni scolastici/accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, una delle seguenti votazioni minime:

diploma di scuola secondaria di I grado	giudizio finale pari a "9/10"
frequenza delle classi I, II, III o IV della scuola second. di II grado/CFP	media dei voti pari a "8" o CFP con votazione non inferiore all'ottimo
conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado	voto finale pari a 80/100

- aver frequentato per la prima volta, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'anno di corso per il quale si presenta domanda di riconoscimento, oppure aver affrontato per la prima volta, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
- non aver ottenuto, per il medesimo a.s., borse di studio pubbliche e/o private o altre forme di riconoscimento economico per merito scolastico, ad esclusione della Dote Scuola per "sostegno al reddito";

b) buoni studio per laurea:

- essere residenti nel Comune di Poncarale a decorrere almeno dal giorno 01.09.2018;
- aver conseguito una votazione minima pari 93/110;
- aver conseguito il titolo non oltre il 2° anno fuori corso rispetto alla durata prevista dall'ordinamento;
- non aver ottenuto, per il medesimo a.s., borse di studio pubbliche e/o private o altre forme di riconoscimento economico per merito.

c) essere in possesso di una dichiarazione ISEE ordinaria (che non presenta difformità) di importo uguale od inferiore di € 25.000,00

Art. 3 –Criteri per la redazione delle graduatorie

1. Le graduatorie degli aspiranti ai buoni studio saranno redatta considerando le seguenti variabili:

a) buoni studio per merito:

- votazione finale per i candidati che hanno sostenuto l'esame di Stato conclusivo del I o del II ciclo d'istruzione, ovvero la media dei voti riportati, con esclusione dell'IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) e dell'attività alternativa all'IRC;
- I.S.E.E. del nucleo familiare;
- eventuale condizione L. 104/92 dell'aspirante.

b) buoni per laurea

L'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria sarà effettuata sommando:

- voto finale di laurea espresso in cento decimi, MINIMO 93/110 (per i voti espressi secondo parametri differenti, si procederà alla conversione nel valore equivalente);
- n. 5 punti agli studenti in condizione prevista dalla L. n. 104/92;
- n. 5 punti agli studenti che hanno conseguito la laurea con lode.

- n. 5 punti agli studenti che hanno conseguito una laurea a ciclo unico (nuovo ordinamento) oppure una laurea del vecchio ordinamento;

- n. 5 punti per il conseguimento della laurea specialistica (biennio del nuovo ordinamento) solo nel caso in cui lo studente non abbia già ottenuto borsa/premio di studio pubblica e privata per il conseguimento della laurea triennale di nuovo ordinamento.

Il punteggio complessivo ottenuto sarà ridotto di n. 5 punti nel caso degli studenti che hanno conseguito la laurea fuori corso.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine decrescente di punteggio complessivo assegnato a ciascuno studente.

Art. 4 – Controlli sulle attestazioni ISEE

In caso di effettiva assegnazione di buoni studio l'ufficio comunale competente provvederà a effettuare controlli sulla veridicità delle attestazioni ISEE presentate.

Art. 5 – Casi di parità di punteggio

A parità di punteggio complessivo, i buoni di studio saranno assegnati applicando i seguenti criteri:

a) borse di studio per merito:

1. in prima istanza, all'aspirante con migliore votazione finale a conclusione dell'esame di Stato o migliore media dei voti

2. in seconda istanza, all'aspirante con attestazione I.S.E.E. più bassa;

3. in terza istanza, il buono studio sarà ripartito in parti uguali fra gli aspiranti in condizione di parità di punteggio.

b) premio per laurea:

- in prima istanza, allo studente che abbia conseguito la laurea di vecchio ordinamento o specialistica a ciclo unico del nuovo ordinamento;

- in seconda istanza, allo studente che abbia conseguito la laurea rispettando la durata del ciclo di studi previsto dallo specifico ordinamento;

- in terza istanza, il buono studio sarà ripartito in parti uguali fra gli aspiranti in condizione di parità di punteggio.

Art. 6 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, a pena di esclusione, utilizzando i "Modulo di domanda" predisposti dall'Assessorato Istruzione, Cultura e Sport e ritirabili presso gli sportelli comunali.

2. Nei casi in cui l'aspirante al buono studio sia minorenne, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da un genitore o dal soggetto esercitante la patria potestà.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti che attestano il possesso di requisiti, condizioni e titoli di merito di cui ai precedenti art.2/4; qualora si faccia ricorso all'autocertificazione, in caso di assegnazione del buono studio l'ufficio comunale competente procederà alla verifica di quanto dichiarato.

4. E' consentita la partecipazione di più studenti appartenenti a uno stesso nucleo familiare.

5. Le domande devono essere presentate improrogabilmente dal **31.07.2023 ore 09.00 al 08.09.2023 ore 12.00**

Art. 7 – Casi di esclusione

1. La mancanza anche di uno solo dei requisiti o l'assenza anche parziale della documentazione di cui all'art. 6 comporta l'esclusione automatica dalla graduatoria, tranne che per quanto riguarda la mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E., in assenza della quale sarà attribuita la classe di indicatore equivalente a punteggio "0".